



Comune di Palau

Provincia di Sassari – Zona Omogenea Olbia – Tempio

DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 90 DEL 15/05/2018

Oggetto: NOMINA REVISORE DEI CONTI 2018 - 2021

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

- vista la proposta di deliberazione n° 1205 del 15/05/2018;
- dato atto che sono stati acquisiti i pareri preventivi di cui all'art.49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000;
- richiamato il decreto n.39 del 06/04/2017 con il quale, a seguito di deliberazione di Giunta regionale n. 17/5 del 04/04/2017, il presidente della Regione Autonoma della Sardegna, Francesco Pigliaru, ha nominato il sottoscritto Mario Carta Commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune fino all'insediamento degli organi ordinari;
- dato atto che al Commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta e al sindaco;
- verificato che su questa proposta di deliberazione sono stati espressi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 i pareri di regolarità tecnica di e regolarità contabile, allegati a questo atto per farne parte integrante e sostanziale;

DELIBERA

per le motivazioni nella stessa esplicitate,

1. di approvare la proposta di deliberazione n° 1205 del 15/05/2018 che si allega a questo atto per farne parte integrante e sostanziale;
2. di dare mandato al Responsabile del Settore per i successivi atti di gestione.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE COMMISSARIALE

Proposta n. 1205 del 15/05/2018

Assessore competente:	Commissario straordinario
Settore competente:	Settore Finanziario
Ufficio Proponente:	Commissario Straordinario
Responsabile:	
Responsabile del Settore Finanziario	Rag. Ignazio Mannoni

OGGETTO: NOMINA REVISORE DEI CONTI 2018 - 2021

PREMESSO che il Titolo VII dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, (artt. 234-241), disciplina la revisione economico finanziaria;

RICHIAMATI in particolare:

- l'art. 234, comma 1, il quale prevede che i consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane eleggono, con voto limitato a due componenti, un collegio di revisori composto da tre membri, di cui uno scelto tra gli iscritti al registro dei revisori contabili (presidente), uno scelto tra gli iscritti all'albo dei dottori commercialisti ed uno iscritto all'albo dei ragionieri;
- l'art. 234, comma 2, il quale prevede che nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, delle unioni di comuni e nelle comunità montane la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore;
- l'articolo 235, comma 1, il quale stabilisce che l'organo di revisione dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili per una sola volta.

ATTESO che questo Comune, avendo alla data del 31 dicembre 2017 una popolazione inferiore a 15.000 abitanti, è tenuto alla nomina del Revisore unico dei conti;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 28/02/2012 con la quale è stato nominata quale revisore unico dei conti la dott.ssa Simona Scanu nonché la deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 27/03/2015 con la quale è stato rinnovato l'incarico alla dott.ssa Scanu per un ulteriore triennio e considerato che in data del **26/03/2018** la dott.ssa Simona Scanu ha terminato l'incarico di Revisore unico del Comune di Palau;

CONSIDERATO che il revisore dei conti, nonostante la scadenza, resta comunque in carica fino alla nomina del nuovo revisore, nel limite dei 45 giorni; ma che si rende necessario procedere alla nomina del nuovo revisore dei conti;

Visto l'art. 38 del T.U. 267/2000 e rilevato che relativamente alla nozione di atti urgenti ed improrogabili, da poter emanare nei 45 giorni antecedenti le elezioni, la dottrina ritiene che il Consiglio comunale possa deliberare su:

- a) adozione di atti obbligatori i cui termini siano in scadenza o già scaduti o sui quali pende una diffida a provvedere;
- b) nomina di rappresentanti del Comune, imposti da termini perentori, presso enti, istituzioni od aziende;
- c) approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo;
- d) ratifica delle variazioni di bilancio. La giurisprudenza, oltre i casi sopra elencati, ha cercato di definire la nozione di atti urgenti ed improrogabili ed individuare l'organo a cui compete la valutazione della loro sussistenza, esprimendosi nel modo seguente: Quando l'organo consiliare è chiamato a pronunciarsi su questioni vincolate nei quali siano coinvolti diritti fondamentali dell'individuo costituzionalmente garantiti o quando vi siano scadenze improrogabili fissate per legge oppure rischi un rilevante danno in caso di ritardo, il potere del Consiglio può essere esercitato anche dopo la pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi. (T.A.R. Puglia del 15 gennaio 2004, n.382). Sulla base di tale orientamento giurisprudenziale il



Ministero dell'interno con circolare del 7 dicembre 2006 ha chiarito che l'estensione della nozione di urgenza ed improrogabilità debba essere valutata caso per caso dal Consiglio comunale (che ne assume la responsabilità politica) tenendo presente che l'adozione degli atti è legittima sia in presenza di scadenze improrogabili stabilite per legge o di rischi di danni rilevanti in caso di ritardo nell'adozione dell'atto, sia per gli atti per i quali non sia prescritto un termine perentorio per la loro adozione purché corredati da adeguata motivazione. Le considerazioni suesposte non valgono, comunque, qualora l'Ente locale sia in gestione commissariale. Secondo l'orientamento del Consiglio di Stato (Consiglio di Stato, I Sezione, 15 ottobre 2003, 2955) dette preclusioni non ricorrerebbero nei confronti del commissario straordinario nominato per la gestione provvisoria dell'ente locale che, ai sensi dell'art. 141, comma 3, del citato testo unico riceve direttamente dal decreto di investitura nell'incarico la propria sfera di attribuzioni. Queste ultime, anche se individuate in modo speculare con le funzioni ordinariamente demandate al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco, non soggiacciono, sotto il profilo soggettivo, a limiti ed incompatibilità che si riconnettono alla natura politica degli organi esponenziali della comunità locale. Il commissario straordinario, pertanto, quale organo governativo esterno ed in posizione di terzietà rispetto all'esito dell'indetta competizione elettorale, può esercitare senza preclusioni i compiti di amministrazione attiva del consiglio comunale derivanti dal decreto di nomina.

VISTE:

- la L.R. n. 24 del 17.12.2012 recante "Norme in materia di revisione contabile negli enti locali" che, all'art. 1, stabilisce *"Nelle more di una riforma organica della materia degli enti locali della Sardegna, per sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti all'art. 16, comma 25, del D.L. 13 agosto 2011 n. 138, convertito nella legge 14 settembre 2011 n. 148"*;
- la L.R. n. 3 del 08.02.2013 che all'art. 3 comma 3, stabilisce *"All'art. 1 della L.R. 17 dicembre 2012 n. 24 sono soppresse le parole "per sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge" e che ha quindi reso permanenti le disposizioni contenute nella L.R. n. 24/2012"*;

DATO ATTO quindi che, sino al completo recepimento delle nuove disposizioni da parte della Regione Sardegna, hanno continuato ad applicarsi le modalità di nomina dell'organo di revisione previste dal Tuel;

VISTA la L.R. 04.02.2016 n. 2 recante "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna" che, all'art. 36, detta norme in materia di revisione legale dei conti degli enti locali, disciplinando ex novo il sistema di nomina dei revisori dei conti degli enti locali della Sardegna;

RILEVATO che, in virtù di quanto previsto dalla predetta norma:

- i revisori dei conti degli enti locali sono individuati con il sistema dell'estrazione pubblica;
- l'Assessore Regionale degli EE.LL., Finanze e Urbanistica redige un elenco nel quale, a richiesta, possono essere inseriti coloro i quali sono iscritti a livello regionale nel Registro dei revisori legali di cui al D. Lgs. 39/2010;
- con deliberazione della G.R. sono individuati i criteri per l'inserimento degli interessati nell'elenco secondo i principi di proporzionalità tra l'anzianità di iscrizione negli albi e la dimensione demografica e specifica qualifica professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica finanziaria degli enti territoriali. Con la medesima deliberazione sono indicate le modalità di estrazione e l'organo abilitato ad effettuarle;
- l'organo abilitato effettua l'estrazione pubblica sulla base di una rosa di tre nomi, indicata dall'organo assembleare;

VISTA la deliberazione della G.R. n. 14/35 del 23.03.2016 recante i criteri per la redazione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali, mediante la quale si è stabilito:

- l'istituzione dell'elenco e l'articolazione in due fasce a seconda che i Comuni abbiano una popolazione inferiore o superiore a 15.000 abitanti;
- i requisiti per l'inserimento nell'albo;
- le modalità di nomina, prevedendo che l'organo abilitato ad indicare la rosa di tre nomi per la nomina del revisore unico e per l'effettuazione dell'estrazione pubblica è il consiglio comunale;

DATO ATTO che, con la determinazione dell'Assessorato Enti locali, finanze e urbanistica n. 566 del 17 marzo 2017, pubblicata sul BURAS del 30.03.2017, è stato approvato l'elenco regionale dei revisori dei conti degli enti locali;

RILEVATO che la predetta determinazione stabilisce che la data di applicazione delle nuove regole in materia di nomina degli organi di revisione degli enti locali della Sardegna, di cui all'art. 36 della Legge Regionale 2/2016, decorre dalla data di pubblicazione della medesima deliberazione sul BURAS;



PRESO ATTO pertanto che, dal 30.03.2017, per la nomina dei revisori dei conti degli enti locali si applica la nuova disciplina di cui all'art. 36 della L.R. 2/2016;

DATO ATTO che dovendo nominare il Revisore dei conti del Comune di Palau per il triennio 2018/2021 occorre procedere mediante l'applicazione della nuova disciplina di cui all'art. 36 della L.R. 2/2016;

VISTO l'elenco regionale definitivo dei revisori dei conti degli enti locali della Sardegna pubblicato sul BURAS del 30.03.2017;

DATO ATTO, inoltre, che, ai sensi dell'art. 241 del T. U. del D. Lgs. 267/2000, con la stessa delibera di nomina l'Ente locale stabilisce il compenso spettante al Revisore nei seguenti termini:

- con Decreto del Ministro dell'Interno vengano fissati i limiti massimi del compenso base spettante all'organo di revisione da aggiornarsi triennialmente;
- l'Ente locale stabilisce il compenso spettante ai revisori con la stessa delibera di nomina;
- l'importo annuo del rimborso delle spese di viaggio e per vitto e alloggio, ove dovuto, all'organo di revisione, non può essere superiore al 50% del compenso annuo attribuito ai componenti stessi, al netto degli oneri fiscali e contributivi;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 20 maggio 2005, pubblicato in G.U. del 04.06.2005 n. 128, che stabilisce i limiti massimi dei compensi annui lordi spettanti all'organo di revisione in ottemperanza al citato articolo 241 del D. Lgs. 267/2000 e che ai sensi delle lettere a) e b) dell'art. 1 del predetto Decreto, il compenso sopra citato può essere maggiorato sino ad un massimo del 10% qualora la spesa media pro capite sia di parte corrente che in conto capitale, calcolata sulla base dell'ultimo preventivo approvato, sia superiore alla media nazionale per la relativa fascia demografica;

VISTO l'art. 6, comma 3, del D.L. 78/2010, convertito dalla legge 122/2010, che stabilisce che a decorrere dal 1 gennaio 2011 le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposte dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'art. 1 della Legge 31.12.2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali, comunque denominati e i titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10% rispetto agli importi risultanti alla data del 30.04.2010;

PRECISATO che il compenso spettante al Revisore dei conti determinato così come previsto dal predetto decreto ministeriale deve essere ridotto del 10% in applicazione del disposto dell'art. 6, comma 3, del D.L. 78/2010, convertito dalla legge 122/2010;

Che pertanto il compenso massimo attribuibile al revisore dei conti è pari a € 5.607,00, al netto della riduzione di cui all'art. 6 comma 3 del DL 78/2010 convertito in Legge n. 122/2010;

EVIDENZIATO che:

- ai revisori sono applicabili le norme sull'incompatibilità e sulla ineleggibilità previste dall'articolo 236 del D.Lgs 267/2000;
- in base all'art. 238 del D. Lgs 267/2000, l'affidamento dell'incarico di revisione è subordinato alla dichiarazione, resa nelle forme di cui al DPR 445/2000, con la quale il soggetto attesta il rispetto dei limiti di cui al comma 1 dell'art. 238, in quanto il revisore, secondo quanto disposto dal predetto articolo, non può assumere complessivamente più di otto incarichi, tra i quali:
 - non più di quattro comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti;
 - non più di tre in comuni con popolazione compresa tra i 5000 e i 9999;
 - non più di uno con popolazione pari o superiore a 1000.000 di abitanti;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 ed in particolare gli articoli 234 e seguenti, e successive modifiche e integrazioni;
- lo Statuto comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il D.M. 25/09/1997 n. 475 "Regolamento recante norme per la determinazione dei limiti massimi del compenso spettante ai revisori degli enti locali";
- il D.M. 31/10/2001 "Determinazione dei limiti del compenso base annuo lordo spettante ai componenti degli organi di revisione economico finanziaria degli Enti Locali";



- il D.M. 20/05/2005 "Aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante ai revisori dei conti degli enti locali;
- la legge 122/2010 di conversione del D.L. n. 78/2010;
- la legge 148/2011 di conversione del D.L. 138/2011;
- l'art. 36 della L.R. n. 2/2016;

Rilevato che la nomina è articolata in tre fasi, riepilogate come segue:

1^a fase - votazione a scrutinio segreto per l'indicazione della rosa di tre nomi estratti dall'elenco regionale di cui in premessa, dove ciascun consigliere (il Commissario Straordinario) scrive nella propria scheda un solo nome tra gli iscritti nella fascia 2; saranno designati coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti; in caso di parità di voti è designato il revisore più giovane;

2^a fase - estrazione pubblica dalla rosa dei tre nomi votata dal Consiglio Comunale (dal Commissario Straordinario);

3^a fase - proclamazione del Revisore di conti;

PROPONE DI DELIBERARE

DI DESIGNARE la rosa dei tre nomi per la nomina del Revisore dei Conti del Comune di Palau per il triennio 2018/2021, come in appresso:

· rag. Giovanni Maria Murruzzu	n. 398	elenco regionale
· dott. Franco Pinna	n.453	" "
· dott. Giovanni Pinna Parpaglia	n.457	" "

DOPODICHE', si procede all'estrazione pubblica, come previsto dall'art. 36 della L.R. 2/2016.

EFFETTUATA l'estrazione pubblica attraverso le seguenti modalità:

Il nome di ciascun revisore dei conti designato viene trascritto su un foglio, che viene ripiegato, in modo da garantire la riservatezza del nome trascritto. Quindi i tre fogli, uguali, contenenti ciascuno il nome di un revisore dei conti designato, vengono inseriti nell'urna. Vengono nominati scrutatori i dipendenti comunali Liliosa Cudoni, Agostino Alivesi e Roberto Oggiano, quindi il dipendente comunale Liliosa Cudoni nominata scrutatrice, viene invitata ad effettuare l'estrazione. Dopo di che viene data lettura del nome del revisore dei conti estratto, che è il seguente:

- ☐ dott. Giovanni Pinna Parpaglia

VISTO l'esito della estrazione pubblica.

PROPONE DI DELIBERARE

DI DARE ATTO che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI NOMINARE il dott. Giovanni Pinna Parpaglia residente a Sassari, iscritto nell'elenco regionale di cui alla premessa del presente atto, Revisore dei conti del Comune di Palau per il triennio 2018/2021 (periodo maggio 2018 / Maggio 2021);

DI DETERMINARE il compenso annuo spettante al Revisore dei Conti nella misura del limite massimo stabilito dal decreto del Ministero dell'Interno del 20 maggio 2005 e di cui all'art. 241 comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., pari a euro 5.607,00 al quale deve essere applicata la riduzione del 10 % prevista dall'art. 6 comma 3 del D.L. 78/2010 convertito dalla legge 122/2010, con una risultanza pari a euro 3.150,00 più cassa previdenza al 4% (euro 126,00) e IVA al 22% (euro 721,00) per un totale annuo dovuto pari ad euro 3.997,00 aumentate di € 1.270,00 lorde ai sensi del D.M. 20 maggio 2005.

DI RECEPIRE, per quanto riguarda i rimborsi spese spettanti al revisore dei conti, quanto fissato dall'art. 3 del DM 20 maggio 2005, disciplinando il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e adeguatamente documentate, nella misura di un quinto del prezzo della benzina verde, se dovuto, e fermo restando il rispetto dei vincoli di legge;

Di trasmettere il presente atto agli uffici competenti per i necessari successivi adempimenti.



Comune di Palau

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Il Commissario Straordinario

Il Segretario

Mario Carta

Graziella Petta

Documento firmato digitalmente

Documento firmato digitalmente